



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 151

della Giunta comunale

Oggetto: APPROVAZIONE IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO RELATIVO ALLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DI CUI ALL'ART. 14 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO DEL CCPL 2016/2018 PER IL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI SOTTOSCRITTO IN DATA 2 FEBBRAIO 2022.

Il giorno 05.06.2023 ad ore 08.43 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: vicesindaco **Stanchina Roberto**
assessore **Baggia Monica**
e assessori **Bozzarelli Elisabetta**
Facchin Ezio
Maule Chiara
Panetta Salvatore

Assenti: sindaco **Ianeselli Franco**
assessore **Franzoia Mariachiara**
e assessori

e pertanto complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il vice sindaco Stanchina Roberto.

Partecipa in qualità di Segretario, ai sensi dell'art. 137, comma 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., l'assessore Facchin Ezio.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2023/156 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che in data 2 febbraio 2022 è stato sottoscritto l'Accordo integrativo del CCPL 2016/2018 per il personale dell'area della dirigenza e Segretari comunali del Comparto autonomie locali;

visto l'art. 14 (Retribuzione di posizione e di risultato) del titolo IV DIRIGENTI DEI COMUNI del suddetto Accordo integrativo di data 02.02.2022 che ha aggiunto un nuovo art. 89 bis dopo l'art. 89 "Retribuzione di posizione e di risultato" del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005 come modificato dall'art. 22 Accordo biennio economico 2006/2007 - parte giuridica 2006/2009 di data 20.06.2007;

atteso che il suddetto nuovo art. 89 bis prevede ai commi 2, 3 e 4 una "clausola di salvaguardia economica" così differenziata:

- "2. Nel caso in cui, nel corso del periodo di incarico, al dirigente sia assegnato un nuovo incarico su struttura con retribuzione di posizione di importo inferiore a quello relativo al precedente incarico, per la durata residua dello stesso è riconosciuta una quota individuale di retribuzione di posizione che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente in misura percentuale fino al 100% di quella connessa al precedente incarico. Nei due anni successivi alla scadenza del precedente incarico, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, la quota individuale originariamente attribuita è conservata nella misura di due terzi per un ulteriore anno e per un ultimo anno nella misura di un terzo.
3. Nel caso in cui dopo la scadenza dell'incarico di dirigente di durata superiore a tre anni ne sia attribuito uno nuovo su struttura con retribuzione di posizione di importo inferiore al 90% della retribuzione di posizione prevista per il precedente incarico è riconosciuta, nei tre anni successivi, l'attribuzione di una quota individuale della retribuzione di posizione pari alla differenza fra il 90% della precedente e la nuova retribuzione di posizione nella misura fino al 100% per il primo anno, ridotta a due terzi per un ulteriore anno e per un ultimo anno ridotta ad un terzo.
4. Nel caso in cui dopo la scadenza dell'incarico triennale di dirigente ne sia attribuito uno nuovo su struttura con retribuzione di posizione di importo inferiore al 90% della retribuzione di posizione prevista per il precedente incarico è riconosciuta, nei due anni successivi, l'attribuzione di una quota individuale della retribuzione di posizione pari alla differenza fra il 90% della precedente e la nuova retribuzione di posizione nella misura fino al 100% per il primo anno, ridotta a due terzi per un ulteriore anno.";

preso atto altresì che il comma 7 dell'art. 89 bis di cui in premessa prevede che:

"L'onere per l'erogazione della quota individuale di retribuzione di posizione è posto a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 71. In sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 7 sono individuate le percentuali di cui ai commi 2, 3, 4 del presente articolo, nonché le risorse a copertura del conseguente onere, dando priorità alle eventuali somme destinate a retribuzione di posizione e di risultato resesi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione ed a quelle non utilizzate a fine anno destinate a retribuzione di posizione.";

vista al riguardo l'ipotesi di Accordo sindacale decentrato sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali aziendali a seguito della riunione di data 18 maggio 2023, alla quale non hanno ritenuto di partecipare alcune sigle sindacali;

precisato che hanno sottoscritto l'ipotesi di Accordo la maggioranza delle sigle rappresentative a livello di comparto Autonomie locali area dirigenziale e che in ogni caso le sigle che hanno sottoscritto l'ipotesi di Accordo hanno una rappresentatività sia a livello di comparto che a livello locale che va oltre il 51%;

ritenuto conseguentemente di poter procedere alla sottoscrizione in via definitiva e alla conseguente applicazione dell'Accordo decentrato in argomento in base al principio generale del raggiungimento del maggior consenso possibile;

visto che la suddetta ipotesi di Accordo prevede:

1. di fissare al 100% la percentuale di cui al comma 2 dell'art. 89 bis di cui in premessa;

2. di fissare al 90% la percentuale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 89 bis di cui in premessa;
3. di stabilire che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 89 bis di cui in premessa non si applica, data la particolarità della posizione, alla figura del Direttore generale del Comune;
4. di stabilire che le risorse a copertura del conseguente onere dovranno essere stanziare dall'Amministrazione comunale sul bilancio 2023 e seguenti, sui capitoli a seconda dei centri di costo dei Dirigenti interessati, a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato di cui all'art. 90 del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005 e s.m. e/o i.;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera b) del punto 5. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2023-2025;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato; sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare l'ipotesi di Accordo decentrato sottoscritta dalle Organizzazioni sindacali aziendali a seguito della riunione di data 18 maggio 2023, nel testo di cui all'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dall'Assessore Ezio Facchin forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di autorizzare conseguentemente la Direttrice generale, dott.ssa Livia Ferrario, alla sottoscrizione dell'Accordo sindacale decentrato relativo alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 14 dell'accordo integrativo del CCPL 2016-2018 per il personale dell'area della dirigenza e Segretari comunali del comparto autonomie locali sottoscritto in data 2 febbraio 2022.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

L'ASSESSORE
f.to Facchin

IL PRESIDENTE
f.to Stanchina

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO RELATIVO ALLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DI CUI ALL'ART. 14 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO DEL CCPL 2016/2018 PER IL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI SOTTOSCRITTO IN DATA 2 FEBBRAIO 2022.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 6

Favorevoli: n. 6 (Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Maule, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 05.06.2023

l'Assessore
f.to Ing. Ezio Facchin



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 156 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: APPROVAZIONE IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO RELATIVO ALLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DI CUI ALL'ART. 14 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO DEL CCPL 2016/2018 PER IL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI SOTTOSCRITTO IN DATA 2 FEBBRAIO 2022.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 1 giugno 2023

Servizio Risorse umane
La Dirigente sostituta
dott.ssa Cristina Mariavittoria Ambrosi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 156 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: APPROVAZIONE IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO RELATIVO ALLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DI CUI ALL'ART. 14 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO DEL CCPL 2016/2018 PER IL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI SOTTOSCRITTO IN DATA 2 FEBBRAIO 2022.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiassi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 01.06.2023